

Comune di Floresta

Provincia di Messina

ALLEGATO ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 44 DEL
06.11.2004

REGOLAMENTO DI UTILIZZAZIONE DELLE STALLE SOCIALI

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione ed utilizzo delle stalle sociali di proprietà del comune di Floresta.

ART.1

L'allevatore, assegnatario delle strutture denominate "STALLE SOCIALI" ubicate in C/da Piano Musarra del Comune di Floresta, utilizzerà dette strutture secondo le norme portate dal presente regolamento.

ART.2

L'assegnazione dei posti disponibili sarà fatta ogni anno, entro il 30 settembre, sulla base delle richieste scritte pervenute all'amministrazione entro la data del 10 settembre, comprovate dal registro di stalla e/o dichiarazione di possesso animali presso l'A.U.S.L..

ART.3

L'assegnazione dei posti, verrà fatta dalla Giunta Municipale, che assumerà le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART.4

Le deliberazioni della Giunta, in materia di assegnazione di posti sono vincolati per tutti gli allevatori.

Contro tali deliberazioni è ammesso reclamo scritto motivato indirizzato al Presidente del Consiglio da presentare entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle deliberazioni. Entro i successivi 20 giorni il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, emetterà i provvedimenti definitivi.

ART.5

Le assegnazioni dei posti saranno fatte ogni anno tenendo conto del diritto di prelazione per gli stessi posti e per lo stesso numero di capi di bestiame eventualmente proposto da allevatori singoli o riuniti in gruppi.

ART.6

Al momento dell'assegnazione dei posti la Giunta dovrà eseguire i seguenti criteri:

- Esame complessivo e preliminare di tutte le domande presentate in ordine di protocollo;
- Ripartizione dei posti in rapporto proporzionale alla quantità di animali posseduta dal singolo allevatore;
- Preferenza nelle assegnazioni dei posti agli allevatori che con tutta la famiglia restano a Floresta e non si spostano in transumanza;
- Esame di particolari motivi (di salute, di famiglia, ecc.) che suggeriscono eventuali assegnazioni preferenziali;
- La condizione di allevatore in capo al richiedente e la consistenza del nucleo familiare che abitualmente esercita tale attività;
- L'allevatore che non ha la possibilità di altro ricovero.

ART.7

I posti assegnati debbono essere utilizzati personalmente dal singolo allevatore e non possono essere ceduti, neppure temporaneamente ad altri allevatori, pena la decadenza del diritto all'utilizzazione del posto.

Detta decadenza viene accertata e deliberata dalla Giunta previa relazione da effettuarsi da parte dei vigili urbani

ART.8

Ogni assegnatario provvederà direttamente all'utilizzazione dei posti assegnati nel rispetto del diritto degli altri e sistemerà i foraggi e le attrezzature di sua proprietà negli appositi spazi senza creare pregiudizio o intralcio all'utilizzazione delle parti comuni o al passaggio. Eventuali infrazioni a tale norma, accertate e contestate dagli organi della Giunta o ufficio delegato, potranno essere prese in considerazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione che per tali motivi potrà essere in tutto o in parte negato.

Egli provvederà altresì alla pulizia degli spazi assegnati, garantendo il decoro e l'ordine.

ART.9

Tutti gli assegnatari di un singolo capannone concorderanno il miglior modo di utilizzare le cose comuni. In caso di disaccordo le direttive generali saranno impartite con provvedimento della Giunta.

ART.10

La Giunta può promuovere la costituzione di gruppi di cooperazione per il migliore utilizzo dei beni e servizi ed incentiverà lo sviluppo di quelle iniziative volte alla creazione di strutture di lavoro e di supporti tecnologiche idonee a garantire migliori condizioni di gestione degli impianti.

ART.11

Le spese di gestione delle attività comuni sono a carico di tutti gli assegnatari in ragione dell'utilità che ciascuno ne ricava. Alla gestione di tali spese provvederà la Giunta che ne ripartirà il carico annualmente sugli assegnatari.

ART.12

All'atto dell'assegnazione dei posti l'amministrazione comunale riscuoterà la somma che all'inizio di ogni anno stabilirà in ragione del box assegnato. Tale somma sarà utilizzata per gli interventi urgenti di ordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessarie. Il mancato pagamento della quota annuale di assegnazione comporterà la decadenza sia del diritto all'assegnazione stessa, sia all'esercizio del diritto di prelazione per l'anno successivo.

ART.13

Le esigenze di intervento di manutenzione straordinaria, non dovute a negligenze o incurie degli assegnatari saranno tempestivamente segnalate dai singoli allevatori alla Giunta, la quale si attiverà per assicurare la piena efficienza delle strutture. La manutenzione ordinaria rimane a carico degli assegnatari.

ART.14

Ciascuno degli allevatori assegnatari è responsabile dei locali che avrà in uso e risponderà direttamente della custodia degli stessi e della riparazione degli eventuali danni causati anche alle strutture di utilizzazione comune, è fatto altresì obbligo agli stessi di provvedere allo svuotamento delle concimaie di pertinenza e della fossa imhoff. La Giunta avrà cura di richiedere tali riparazioni e l'eventuale comportamento omissivo da parte degli assegnatari, può costituire valida motivazione di diniego del rinnovo dell'assegnazione.

ART.15

Le eventuali controversie tra i singoli assegnatari e tra questi e la Giunta saranno risolte nei modi e nelle forme di cui all'art.4.

I provvedimenti a definizione di tali controversie non sono ulteriormente impugnabili in via amministrativa.

ART.16

L'utilizzo delle stalle sociali riguarderà il ricovero esclusivo di animali bovini con l'eventuale ipotesi che qualora restino liberi dei capannoni, l'Amministrazione avrà cura di effettuare nuove assegnazioni individuando una nuova destinazione d'uso.

ART.17

L'assegnazione avverrà tramite la stipulazione di apposito atto scritto tra il comune e l'assegnatario secondo lo schema allegato.

ART.18

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme di legge che regolano la materia.